



Il Funzionario
Cristina RIZZI (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO
AD INTERIM

REGISTRATO A CHIVASSO IL 06/03/2025
N. 58 SERIE 3 ATTI PRIVATI
VERSATI EURO 200,00
CON MOD. F24 IL 28/02/2025

STATUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VAL DELLA TORRE A.P.S.

ART. 1

DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 76 e 87 della Costituzione e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) è costituita in forma pubblica un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Turistica Pro Loco Val della Torre A.P.S.", che sarà integrata con "Ente del Terzo Settore" o, in breve, "ETS" a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro.

1.2 L'associazione ha sede legale in Val della Torre Via Roma 54.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 2

COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1 L'Associazione è un ente di diritto privato, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a carattere autonomo, libero, apartitico, apolitico e aconfessionale, amministrativamente autonoma, e non ha fine di lucro.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche secondo un ordinamento interno indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito delle attività di promozione ed utilità sociale.

2.2 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente a favore dello sviluppo turistico del Comune di Val della Torre e

delle sue frazioni; l'Associazione è un centro di vita sociale, a carattere volontario, e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di Val della Torre e delle sue frazioni e per favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.3 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontario secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito delle attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.4 La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'A.P.S. si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa; (punto d- DLgs 117/2017)

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della

legge 14 agosto 1991, n. 281; (punto e- DLgs 117/2017)

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (punto f-

DLgs 117/2017)

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presenta articolo; (punto

i- DLgs 117/2017)

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso; (punto k- DLgs 117/2017)

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; (punto u- DLgs

177/2017)

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata; (punto z- DLgs 117/2017)

3.2 Nello specifico, a titolo esemplificativo, la Pro Loco potrà:

- | | |
|----|---|
| 1. | svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale; |
| 2. | promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti; |
| 3. | sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio; |
| 4. | stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; |
| 5. | preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessati al turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità; |
| 6. | collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni; |
| 7. | curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri Enti in accordo con le aziende turistiche locali (ATL); |
| 8. | promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del Comune di Val della Torre e delle sue frazioni, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati |

all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero;

9. realizzare e partecipare alla manifestazione di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale meglio identificata.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquistare a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costruire.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere ricomprese nelle attività diverse le seguenti attività:

- aprire e gestire circoli per i soci, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà svolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'A.P.S. in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'A.P.S. tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'A.P.S. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'A.P.S. di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'A.P.S. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'A.P.S. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento



dell'attività di interesse generale e al perseguimento della finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4

SOCI

4.1 Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte della Pro Loco tutte le persone fisiche o le A.P.S. che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

4.2 L'adesione alla Pro Loco è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

I soci della Pro Loco si distinguono in:

a) Soci Ordinari

b) Soci Sostenitori

c) Soci Benemeriti

d) Soci Onorari

4.3 Sono Soci Ordinari, purché ne facciano richiesta, tutti i cittadini residenti nel Comune di Val della Torre, nonché tutti i nati nel Comune di Val della Torre anche se qui non più residenti altresì coloro che, pur non possedendo i requisiti di cui sopra, per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

4.4 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.5 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

4.6 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

ART. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purché iscritti nel libro associati da almeno tre mesi, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco
- b) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco
- c) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco
- d) a ricevere la tessera della Pro Loco
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco
- f) a frequentare i locali della Pro Loco
- g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche direttive.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco



c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco

ART. 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Pro Loco. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'A.P.S. stessa.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.2 Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile.

6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità nel pagamento della quota sociale o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

ART. 7

ORGANI

7.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci.

8.2 Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da Codice del Terzo Settore, mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale p.to 8.4.b). Il Socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può dare delega in forma scritta ad altro Socio. Alla delega deve essere allegato copia di documento di identità valido. Ogni Socio avente diritto di partecipare all'Assemblea può essere portatore di una delega.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:

- a) Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente



dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco;

b) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci: iscritti da almeno tre mesi in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

c) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto) in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno il giorno dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata:

- entro il 30 novembre per deliberare sulla formazione del bilancio preventivo e del programma di attività dell'anno successivo proposte dal Consiglio Direttivo e/o dai Soci
- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- discute ed approva i programmi di attività;